

 Strumenti / Come fare per

730/2025: le novità del nuovo modello

17 Marzo 2025 | **Claudia Iozzo**

Il modello 730/2025, relativo al periodo d'imposta 2024, è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provv. AE 10 marzo 2025 n. 114763. Tabella sintetica degli aspetti innovati rispetto al Modello dell'anno precedente.

Il **modello 730/2025**, relativo al periodo d'imposta 2024, è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provv. AE 10 marzo 2025 n. 114763.

I contribuenti che, nel corso del 2024, hanno percepito **redditi di lavoro dipendente** e redditi **assimilati** a quelli di lavoro dipendente, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) e redditi diversi, possono dichiarare i suindicati redditi utilizzando il modello 730.

Quest'ultimo può essere utilizzato anche da coloro che sono tenuti ad adempiere agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il **quadro W**.

Da quest'anno, inoltre, per dichiarare alcuni redditi assoggettati a tassazione separata, ad imposta sostitutiva, nonché plusvalenze di natura finanziaria, sono stati introdotti i nuovi quadri **M** e **T**.

Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente utilizzando la versione precompilata predisposta dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, la presentazione del modello 730 può avvenire tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato.

La **scadenza** per la presentazione del modello 730/2025 è il **30 settembre 2025**.

Quali sono le novità

Novità	Cosa cambia
Ampliamento platea 730	È stata ulteriormente ampliata la platea dei contribuenti che possono utilizzare per la propria dichiarazione dei redditi il modello 730, attraverso l'introduzione dei nuovi quadri M e T che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, ad imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Novità	Cosa cambia
Scaglioni IRPEF	Sono stati ridotti da quattro a tre gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF.
Riduzione detrazioni per oneri	Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024.
Redditi dominicali e agrari coltivatori diretti e I.A.P.	Viene recepito il nuovo regime agevolativo per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali che non concorrono, ovvero concorrono parzialmente, alla formazione del reddito complessivo.
Detrazione lavoro dipendente	Per il solo periodo d'imposta 2024, è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
Locazioni brevi	<p>In materia di tassazione delle locazioni brevi assoggettate alla cedolare secca, l'aliquota sarà del 26%, che si riduce al 21% qualora i redditi da locazione breve siano relativi ad un'unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione.</p> <p>Nell'ambito delle locazioni turistiche e dei contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare in dichiarazione il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.</p>
Bonus tredicesima	Il nuovo modello accoglie il "bonus tredicesima", l'indennità di 100 euro, raggugliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.
Trattamento integrativo	In tema di trattamento Integrativo, per l'anno 2024, l'importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è riconosciuto qualora l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell'importo di 75 euro.
Lavoro dipendente in zona frontiera	Dal 2024, i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zona frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.
Imposta sostitutiva frontalieri	Dal 2024, i lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una

Novità	Cosa cambia
	imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico	Il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
Lavoratori impatriati	Il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024 è stato modificato. I redditi prodotti da tali lavoratori concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (limitatamente al 40 per cento in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni.
Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa	Nel 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
IVIE e IVAFE	Cambiano anche l'IVIE e l'IVAFA. L'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è aumentata all'1,06 per cento, mentre, per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato, l'aliquota dell'IVAFA è del 4 per mille annuo.
Detrazione interventi edilizi	<ul style="list-style-type: none"> • Per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, si applica la percentuale di detrazione del 70% (salvo alcune specifiche fattispecie) e la detrazione è ripartita in 10 rate annuali; • per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo; • per le spese sostenute nel 2023 per interventi in Superbonus, è possibile optare per la ripartizione in dieci rate annuali presentando una dichiarazione integrativa.
Bonus mobili	Per l'anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.

 Strumenti / Come fare per

Modifiche scaglioni IRPEF e detrazioni dipendenti: cosa fare nel 730/2025

17 Marzo 2025 | **Claudia Iozzo**

Con il modello 730/2025, entra in vigore la revisione della tassazione IRPEF che verrà determinata su tre scaglioni di reddito, anziché quattro. Cambiano anche le detrazioni per redditi di lavoro dipendente che, in caso di reddito complessivo

non superiore a 15.000 euro, per il solo 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro. Aspetti operativi da tenere in considerazione.

Riduzione degli scaglioni IRPEF

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)		IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI		
	fino a euro	28.000,00	23	23% sull'intero importo		
oltre euro	28.000,00	e fino a euro	50.000,00	35	6.440,00 + 35% parte eccedente	28.000,00
		oltre a euro	50.000,00	43	14.140,00 + 43% parte eccedente	50.000,00

Il sistema di calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disciplinata dall'art. 11 TUIR, fino all'anno 2023, si basava su quattro scaglioni di reddito con altrettante aliquote, ossia:

- fino a 15.000 euro, 23%;
- da 15.000,01 a 28.000 euro, 25%;
- da 28.000,01 a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Successivamente, in attuazione dei principi della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 111/2023, l'art. 1 D.Lgs. 216/2023 aveva previsto, con esclusivo riferimento all'anno 2024, la riduzione delle aliquote da quattro a tre. Riduzione diventata strutturale con l'intervento dell'art. 1 c. 2 L. 207/2024.

Esempio

Un contribuente ha percepito nel 2024 un reddito di 27.000 euro (al netto degli oneri deducibili). Se fossero ancora in vigore i quattro scaglioni del sistema IRPEF, l'imposta da pagare sarebbe:

$15.000 \times 23 \text{ per cento} = 3450 \text{ euro}$

$(27.000 - 15.000,01) \times 25\% = 3000 \text{ euro}$

Totale imposte = 6450

Applicando il nuovo sistema di calcolo su tre scaglioni, l'imposta da versare è pari a $27.000 \times 23\% = 6210 \text{ euro}$

Risparmio d'imposta = 240 euro

Rimodulazioni delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente

Ulteriore intervento attuato dalla Legge di Bilancio 2025 e che interessa il calcolo dell'IRPEF, riguarda le detrazioni per redditi da lavoro dipendente.

In particolare, la Legge di Bilancio 2025, modificando l'art. 13 c. 1 lett. a) TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro (1.380 euro per rapporti di lavoro a tempo determinato).

Relativamente alle altre detrazioni in funzione delle fasce di reddito, gli importi rimangono i medesimi rispetto ai precedenti periodi d'imposta, ossia:

- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Attenzione a...

L'ammontare delle detrazioni precedentemente esposte è aumentato di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro.

Esempio

Un contribuente percepisce 9.500 euro di reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e 2.800 di reddito derivante dalla locazione di un immobile con opzione per la cedolare secca.

Reddito complessivo: 12.300

Giorni per cui spetta la detrazione: 365

Detrazione: 1.955 euro

RIEPILOGO DEI REDDITI		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI		.00		.00
2	REDDITI AGRARI		.00		.00
3	REDDITI DEI FABBRICATI		.00		.00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		9.500 .00		.00
5	ALTRI REDDITI		.00		.00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA		2.800 .00		.00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)		.00		.00
8	Altri redditi a tassazione ordinaria		.00		.00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA			DICHIARANTE	3	CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico		.00		.00
22	Detrazione per figli a carico		.00		.00
24	Detrazione per altri familiari a carico		.00		.00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente		1.955 .00		.00

 Strumenti / Come fare per

Quadro A del modello 730/2025

17 Marzo 2025 | Claudia Iozzo

Per gli anni 2024 e 2025 sarà possibile beneficiare del regime agevolativo IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali che, considerati congiuntamente, non concorrono, o concorrono

parzialmente alla formazione del reddito complessivo. Calcoli ed esempi compilativi.

Regime d'esenzione redditi agrari

Il regime di agevolazione **IRPEF** dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai **coltivatori diretti** e **dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1 c. 1093 L. 296/2006, per gli anni **2024** e **2025** concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- fino a 10.000 euro per lo 0%;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50%
- oltre 15.000 euro, al 100%.

L'agevolazione è stata prorogata dall'art. 13 c. 3-bis DL 215/2023, conv. in L. 18/2024 e compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, purché:

- appartenenti al medesimo nucleo familiare;
- siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti;
- partecipano attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.

Compilazione Quadro A

I **redditi dominicali** e **agrari** devono essere indicati nel Quadro A del modello **730/2025**, i cui valori possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto. Diversamente, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa.

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, in applicazione del regime agevolativo in esame dovranno barrare la colonna 10 dei rigi da **A1** ad **A6**.

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rgi precedenti)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO	PRODUZIONE VEGETALI
				GIORNI	%						
A1		,00		,00						<input checked="" type="checkbox"/>	

Esempio

Un contribuente ha acquistato la qualifica di imprenditore agricolo professionale ed ha provveduto all'iscrizione nella previdenza agricola in data 25 giugno 2024.

Il terreno di proprietà del contribuente ha reddito dominicale pari a 208 euro e agrario 47 euro.

Il quadro A del modello 730/2025 è così compilato:

QUADRO A - Redditi dei terreni											
N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE stesso terreno rigo precedente	RAJ NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP	PRODUZIONE VEGETALI
				GIORNI	%						
A1	208,00	1	47,00	176	100	,00		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
A2	208,00	1	47,00	189	100	,00		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la casella va barrata in tutti i righe per i quali sussiste la condizione agevolativa in esame.

Attenzione a...

Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di **colonna 10** se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola a cui partecipa attivamente.

Per il calcolo del reddito dei terreni, il reddito dominicale è rivalutato dell'**80%**, mentre, il reddito agrario è rivalutato del **70%**.

La rivalutazione dell'80 e del 70% non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento, ma tale ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, il calcolo del reddito è il seguente:

Reddito Dominicale	Reddito dominicale rivalutato
208,00	374,40
Reddito agrario	Reddito agrario rivalutato
47,00	79,90

Esempio 1

Un coltivatore diretto ha un reddito dominicale di 19.000 euro e un reddito agrario di 11.000 euro.

Reddito complessivo 30.000

La quota fino a 10.000 non concorre al reddito complessivo.

I successivi 5.000 concorrono per il 50%.

La restante parte concorrerà integralmente alla formazione del reddito.

Quadro B del modello 730/2025

17 Marzo 2025 | Claudia Iozzo

Il regime di tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione breve con cedolare secca prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva incrementata al 26%. Tale aliquota, è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d'imposta. Rassegna dei riflessi dichiarativi.

Nuovo regime di tassazione per le locazioni brevi

I contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a **30 giorni** e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, sono soggetti alla disciplina delle c.d. "**Locazioni brevi**" di cui al DL 50/2017.

Ai fini della tassazione, il locatore può scegliere di assoggettare il reddito che ricava dall'affitto a tassazione ordinaria, ovvero a cedolare secca.

Dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della **cedolare secca**, si applica l'aliquota del **26%**. Questa aliquota è ridotta al **21%** per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d'imposta, a scelta del contribuente. A tal fine, l'individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta interessato.

La base imponibile è rappresentata dall'intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l'abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione. Per i contratti di sublocazione e quelli a titolo oneroso mediante i quali il comodatario concede il godimento dell'immobile a terzi, l'imposta sostitutiva si applica ai corrispettivi lordi derivanti dai medesimi contratti.

È opportuno precisare, inoltre, che le spese per i servizi accessori, non concorrono a formare il corrispettivo lordo solo quando:

- sono sostenute direttamente dal conduttore;
- sono riaddebitate dal locatore al conduttore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti.

Requisiti contratto locazione breve con cedolare secca	
Durata	Non superiore a 30 giorni
Immobili	Unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) a uso abitativo di categoria catastale da A1 a A11 (escluso A10), situate in Italia e relative pertinenze
Servizi accessori	Ammessi i servizi accessori alla locazione quali, fornitura biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche
Parti del contratto	Esclusivamente persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa

Requisiti contratto locazione breve con cedolare secca

Modalità di stipula del contratto	Direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici
Altre forme di contratto	sublocazione, contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, locazioni di singole stanze di un'abitazione, purché di durata massima di 30 giorni

Come compilare il Quadro B

I contribuenti percettori di redditi derivanti da contratti di locazione breve devono compilare il **quadro B** del modello 730 dando evidenza della tipologia di reddito connesso all'immobile.

Esempio

Un contribuente ha percepito nel 2024 redditi da locazione breve per 1.560 euro (corrispettivo lordo). Poiché il reddito deriva da più unità immobiliari la tassazione con cedolare secca è del 26%.

In colonna 11 indicare:

- '2' nel caso di contratto di locazione a canone libero non superiore a 30 giorni o di immobile destinato alla locazione breve, con tassazione al 21 per cento (aliquota agevolata che il contribuente può applicare su un solo immobile a sua scelta);
- '3' nel caso di contratto di locazione a canone libero non superiore a 30 giorni o di immobile destinato alla locazione breve con tassazione al 26 per cento.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		GIORNI	%										
B1	678,00	3	365	100	3	1.560,00			<input type="checkbox"/>		3		
B2	,00					,00			<input type="checkbox"/>				

Trattandosi di canone riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l'ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo, pertanto, la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie. La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate.

In relazione agli **obblighi dichiarativi**, è opportuno precisare che, in caso di sublocazione o comodato:

- il titolare del diritto reale sul bene rimane obbligato a dichiarare il reddito fondiario (rendita catastale) derivante dall'immobile oggetto del contratto;
- il sublocatore o il comodatario è tenuto a dichiarare tra i redditi diversi i ricavi derivanti dal contratto di locazione applicando, in caso di opzione, il regime della cedolare secca.

Ulteriore novità che interessa il quadro B è l'obbligo d'indicazione del **Codice Identificativo Nazionale (CIN)**, nella sezione III.

Tale codice, assegnato dal **Ministero del Turismo** previa richiesta del soggetto obbligato tramite apposita procedura automatizzata, a seguito delle previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 78 L. 207/2024) dev'essere indicato nelle dichiarazioni fiscali al fine di contrastare le irregolarità nel settore delle locazioni.

SEZIONE III - CODICE CIN			
N. rigo Sezione I	Mod. n.	CODICE CIN	
B12	1	2	3

Per la compilazione del **rigo B12** riportare in:

- **Colonna 1**, il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.
- **Colonna 2**, indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
- **Colonne 3**, riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.

 Strumenti / Come fare per

Quadro C del modello 730/2025

17 Marzo 2025 | **Claudia Iozzo**

Il quadro C del modello 730/2025 ospita diverse novità che riguardano, principalmente, il nuovo regime di tassazione per i lavoratori impatriati, la nuova franchigia di esenzione dei redditi prodotti dai lavoratori dipendenti in zona di frontiera, la modifica alla disciplina del trattamento integrativo e il riconoscimento del c.d. "Bonus tredicesima".

Nuovo regime per i lavoratori impatriati

A decorrere dal periodo d'imposta 2024, l'art. 5 D.Lgs. 209/2023 ha introdotto, un nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati, ovvero per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Nello specifico, il suindicato art. 5 prevede che i **redditi di lavoro dipendente** e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 Tuir, concorrono, entro il limite di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo nella misura del **50%** del loro ammontare.

Diversamente, i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **40%** del loro ammontare:

- se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- in caso di nascita di un figlio, ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso, l'ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per

il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

Attenzione a ...

In relazione alla condizione di cui all'ultimo punto esaminato, la stessa si applica se durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi.

I lavoratori, inoltre, per poter beneficiare del **regime agevolativo**, devono:

- impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento;
- prestare l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs.108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007.

Al fine di identificare tale tipologia di regime adottato dal lavoratore, è stata prevista un'apposita codifica per la casella "Casi particolari" del **Quadro C** del **Modello 730/2025**.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati															
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI															
												Casi particolari		Codice Stato estero	
C1				C2				C3							
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2025)	ALTRI DATI	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2025)	ALTRI DATI	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2025)	ALTRI DATI	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2025)	ALTRI DATI
			,00				,00				,00				,00

Nella **casella** evidenziata occorre indicare:

- '16' se il reddito da lavoro dipendente, ovvero il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente prodotto in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare;
- '17' se il reddito di lavoro dipendente, ovvero il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente prodotto in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare.

Lavoro dipendente in zona frontiera

Con la L. 83/2023, sono state introdotte nuove disposizioni concernenti la tassazione dei **lavoratori frontalieri**, prevedendo una soglia di franchigia per l'esenzione dei redditi da questi prodotti di 10.000 euro.

Nel dettaglio, dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati													
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										Casi particolari		Codice Stato estero	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2025)	ALTRI DATI	C2	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2025)	ALTRI DATI	C3	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2025)	ALTRI DATI
4		,00					,00					,00	

Riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente

Trattamento integrativo

La disciplina per il riconoscimento del **trattamento integrativo** di cui al DL 3/2020 è stata modificata per l'anno 2024 dal D.Lgs. 216/2023.

Ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo è concesso nella misura di 1.200 euro, quando l'imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 (esclusi quelli indicati nel c. 2, lett. a), del TUIR) e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR, è di importo superiore alla detrazione spettante (art. 13 c. 1 TUIR), diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Attenzione a...

Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito complessivo determinato considerando per intero i redditi per cui si è fruita dell'agevolazione prevista dai regimi speciali per i docenti e ricercatori e i cd. "impatriati", aumentato dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva e al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni sia maggiore dell'imposta lorda di cui al **rigo 16 del 730-3**. Se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l'imposta lorda.

L'importo del trattamento integrativo dev'essere indicato nel quadro C al rigo **C14**.

Esempio

Il datore di lavoro del contribuente Rossi ha riconosciuto il trattamento integrativo allo stesso, ma non ha provveduto ad erogarlo.

In tal caso, il rigo C14 dovrà essere così compilato:

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)								
1	2	3	4	5	6	7	8	
C14	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 TUIR)	BONUS EROGATO	RESTITUZIONE BONUS PER ASSIENZA REQUISITI	GIORNI BONUS
	2	,00	,00	,00	,00	,00		

Punto 390 della CU 2025

Diversamente, qualora il datore di lavoro abbia erogato il trattamento integrativo, nella colonna 1 occorre indicare il codice 1, mentre, nella colonna 2 dev'essere esposto l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 391** della **CU 2025**.

Bonus tredicesima

Sempre per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti è stata riconosciuta, nel rispetto di determinate condizioni, un'**indennità** per un importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 2-bis DL 113/2024). Per il riconoscimento del beneficio economico:

- il lavoratore dipendente deve essere titolare di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore dipendente deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'art. 12, c. 2, Tuir;
- l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'art. 49 Tuir, con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1, Tuir.

Il bonus è riconosciuto, unitamente alla tredicesima mensilità, dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.

In sede di dichiarazione dei redditi, l'indennità è rideterminata ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta, ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Diversamente, qualora il beneficio economico erogato dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

L'importo del bonus tredicesima andrà anch'esso indicato al **rigo C14** del quadro C del modello 730, alla colonna 6.

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C14	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 TUIR)	BONUS EROGATO	RESTITUZIONE SCHEMI PER ASSENZA REQUISITI	GIORNI BONUS
		,00	,00	,00	,00	,00		

Punto 723 della CU 2025

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Ulteriore novità riguarda la **detrazione riservata al personale militare delle Forze armate**, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2024 (art. 45, c. 2, D.Lgs. 95/2017).

Per i suindicati contribuenti, in relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione spetta per un importo massimo di **610,50 euro** a coloro che, nell'anno 2023, hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a **30.208 euro**.

La riduzione d'imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della CU 2025) e dovrà essere indicata al **rigo C15** del quadro C del modello 730/2025.

SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA					
C15	FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	1	NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	2	FRUITA TASSAZIONE SEPARATA
					3
		,00		,00	

Riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 384 della CU 2025

Riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 385 della CU 2025

Riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 516 della CU 2025

 Strumenti / Come fare per

Quadro D del modello 730/2025

17 Marzo 2025 | **Claudia Iozzo**

Dal 31 luglio 2024, il lavoro sportivo non può più generare redditi assimilati a quello di lavoro autonomo. A tal fine, per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa e corrisposti fino al 30 luglio 2024, occorre compilare il quadro D del Modello 730/2025. Guida pratica.

Redditi di lavoro sportivo: la novità

I redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di **collaborazione coordinata e continuativa**, erano ricompresi nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 c. 2 lett. a) TUIR.

L'art. 3 DL 71/2024, ha abrogato la citata lett. a) con la conseguenza che, i compensi erogati dopo il **30 luglio 2024**, sono inclusi nel lavoro sportivo unicamente nell'ambito del lavoro subordinato, delle collaborazioni coordinate e continuative e del lavoro autonomo abituale.

Tale fattispecie interessa la compilazione del **quadro D del Modello 730/2025** per i redditi erogati fino al 30 luglio 2024.

Nello specifico, al **rigo D3**, alla tipologia di reddito occorre indicare:

- il codice 4, per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 36/2021, erogati fino al 30 luglio 2024 (**Tipologia reddituale CU/2025: N2**);
- il codice 5, per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 36/2021, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino al 30 luglio 2024 (Tipologia reddituale CU/2025: **N3**).

D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
			1		3
			2	,00	,00

Nella colonna 2, è necessario indicare l'importo del reddito percepito nel 2024 al lordo della relativa riduzione forfetaria e della franchigia, mentre, nella colonna 3, sarà necessario esporre l'importo delle ritenute di acconto subite.

Attenzione a...

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, spetta un'esenzione di 15.000 euro. Tali compensi vanno indicati comunque nella colonna 2 anche se di importo inferiore a 15.000 euro e se nel corso del 2024 sono stati percepiti redditi derivanti da attività sportiva svolta nel settore professionistico e/o dilettantistico da indicare nei righi da C1 a C3 del Modello 730.

A tal fine, è opportuno ricordare che, l'art. 36 c. 6 e 6-ter D.Lgs. 36/2021 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Inoltre, per sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.

Esempio di compilazione

Un contribuente ha percepito 5.000 euro di compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, per i quali è prevista la soglia di esenzione fino a 15.000. Il rigo D3 del modello 730 è così compilato:

D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
			5	5.000,00	,00

 Strumenti / Come fare per

Quadro E del modello 730/2025

17 Marzo 2025 | Claudia Iozzo

Le novità del quadro E del modello 730/2025, prevedono la riduzione delle detrazioni d'imposta per i contribuenti con reddito superiore a 50.000 euro, la percentuale del superbonus che scende al 70%, nonché il limite di spesa per il bonus mobili che nel 2024 è di 5.000 euro.

Rimodulazione della detrazione degli oneri

La revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, attuata dall'art. 2 D.Lgs. 216/2023, introduce una riduzione della detrazione dall'imposta lorda, pari a **260 euro**, per i contribuenti con **reddito complessivo** superiore a **50.000 euro**.

In particolare, tale riduzione riguarda gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% (ad esclusione delle spese sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Detrazioni interessate dalla riduzione	
a)	gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal citato TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, c. 1, lett. c) del TUIR
b)	le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 DL 149/2013

Detrazioni interessate dalla riduzione

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119, c. 4, quinto periodo, DL 34/2020

Attenzione a...

Ai fini della soglia di 50.000 euro, il reddito complessivo dev'essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** e di quello delle relative pertinenze

Esempio

Il contribuente Rossi, nell'anno 2024 ha un reddito complessivo di 45.000 euro e presenta i seguenti oneri detraibili:

Tipologia onere	Spesa sostenuta	Detrazione del 19%
Spese sanitarie	1.250 con franchigia di 129 euro = 1.121	213
Spese istruzione	2.200	418
Interessi passivi su mutui	2.300	437
Totale		1.068

Diversamente, supponendo che il suindicato contribuente abbia conseguito un reddito complessivo di 60.000 euro:

Tipologia onere	Spesa sostenuta	Detrazione del 19%
Spese sanitarie	1.250 con franchigia di 129 euro = 1.121	213
Spese istruzione	2.200	418
Interessi passivi su mutui	2.300	437
Totale		1.068 – 260 = 808

Superbonus al 70% e opzione per 10 rate annuali

Per le spese sostenute per interventi edilizi rientranti nell'ambito applicativo del **Superbonus** di cui all'art. 119 DL 34/2020, dal 2024 la percentuale di detrazione delle stesse è del 70% ed è rateizzata in 10 rate annuali di pari importo.

In merito, si precisa che, l'art. 4-bis, c. 4, DL 39/2024, per gli oneri sostenuti nel **2024** ha disposto l'obbligo di ripartire la detrazione in **dieci quote annuali** di pari importo. Tale previsione, vale per gli interventi in Superbonus, nonché quelli relativi a **Sismabonus** o finalizzate all'**eliminazione** delle **barriere architettoniche**, di cui all'art. 119-ter DL 34/2020.

Esempio

Nel 2024 sono state sostenute spese per interventi in Superbonus per 55.000 euro.

La detrazione spettante è di 38.500 euro (quota annuale 3.850 euro)

Il modello 730/2025, **righe E41/E43** è così compilato

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS												
	ANNO	TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	Percentuale	Numero rata	Opzione 2023	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3		4	5	6	7	8	9A	9	10
E41	2024							2	1		55.000	,00
E42												,00
E43												,00

Indicare il codice 2 per la percentuale di detrazione del 70%

Ulteriore novità inerente al **Superbonus** riguarda le spese sostenute dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, per le quali è possibile optare per la ripartizione in **10 rate annuali** di pari importo mediante presentazione di una **dichiarazione integrativa** di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da inviare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Tale **opzione**, è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 119, c. 8-sexies, DL 34/2024).

A tal fine, nel modello 730/2025, ai righe da E41a E43, è stata inserita la **casella 8A**, che dev'essere barrata in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS												
	ANNO	TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	Percentuale	Numero rata	Opzione 2023	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3		4	5	6	7	8	9A	9	10
E41										<input checked="" type="checkbox"/>		,00

Bonus mobili

Per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici**, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, è previsto il c.d. **"Bonus mobili"**, ossia una detrazione IRPEF del **50%** da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, nel limite di un importo massimo che, per l'anno 2024, è pari a **5.000 euro**.

Per quali acquisti spetta la detrazione?	
<p>Mobili nuovi</p> <p>Ad esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.</p> <p>N.B. È escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di</p>	<p>Elettrodomestici nuovi</p> <p>Di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di</p>

Per quali acquisti spetta la detrazione?

<p>arredo</p>	<p>etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.</p>
---------------	--

Esempio

Nel 2024, per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione sono stati acquistati mobili nuovi per un importo di 8.200 euro.

Poiché il limite di spesa è di 5.000 euro la detrazione dovrà essere calcolata su tale importo e ripartita in 10 quote annuali.

Detrazione spettante è pari a $(5000 \cdot 50\%) / 10$, ossia 250 euro.

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%, DEL 70%, DEL 90% E DEL 110%													
E56		1	2	3	4	5	5A	E57		1	2	3	4
PAESE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA		CODICE	ANNO	IMPORTO	PRINCIPALE	N. RATA	ORDINE	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI		N. RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	N. RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
				,00						1	5.000,00		,00

 Strumenti / Come fare per

Quadro M del modello 730/2025

17 Marzo 2025 | **Claudia Iozzo**

Nel modello 730/2025 è stato introdotto il nuovo quadro M che accoglie alcuni redditi assoggettati a tassazione separata che non dovranno più essere indicati come nei precedenti anni nel quadro D, nonché redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Spazio anche alla rivalutazione dei terreni.

Redditi soggetti a tassazione separata

La **sezione I del quadro M** dev'essere utilizzata per indicare i redditi assoggettati a tassazione separata.

Rigo	Tipologia di reddito da indicare
M1	<ul style="list-style-type: none"> le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili; le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 17, c. 1, lett. a) Tuir.

Rigo	Tipologia di reddito da indicare
M2	<ul style="list-style-type: none"> • le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni; • le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; • le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, c. da 5 a 8, L. 413/91, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo; • i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f), g) e g-bis) c. 1, dell'art. 44 Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni; • le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.
M3	<ul style="list-style-type: none"> • le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2024 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. • i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2024.
M4	Le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo
M5	i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2024 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, di impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni. I redditi di cui all'art. 17, c. 1, lett. a), b) e c) Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari.
M6	L'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
M7	le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata, ossia quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Esempio

Un contribuente negli anni precedenti ha dedotto 650 euro di CSSN. Tale importo è stato restituito nel 2024.

M4	RIMBORSI DI ONERI DEDOTTI DAL REDDITO COMPLESSIVO	Reddito	Opzione tassazione ordinaria
		650,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva

La **sezione II A** del **quadro M** prevede l'indicazione dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva.

Rigo	Tipologia di reddito da indicare
M31	I redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro D), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti
M32	gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 239/96. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta.
M33	i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti percepiti nell'anno 2024, ossia i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli simili, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte
M34	I compensi percepiti a titolo di bonus e stock options da dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario
M35	i proventi derivanti dall'attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, dalle persone fisiche titolari di imbarcazioni e navi da diporto, ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità
M36	i beni percepiti a seguito di sequestro giudiziario dalle persone fisiche beneficiarie da parte del curatore giudiziario, in quanto detti beni si configurano fiscalmente come un patrimonio separato assimilabile all'eredità giacente.
M37	compensi dell'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.
M38	l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente percepito in Svizzera, dai frontalieri svizzeri residenti in Italia, a cui non si applica il regime transitorio che consente di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera, i quali possono optare per un'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente.

Una delle novità che decorrono dall'anno 2024, riguarda i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di **20 chilometri dal confine svizzero** che, in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati "**nuovi frontalieri**". Questi ultimi possono optare per **un'imposta sostitutiva pari al 25%** delle imposte pagate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente e dovranno compilare il **rigo M38**.

Attenzione a...

La scelta per l'imposta sostitutiva esclude la possibilità di portare in detrazione dal proprio reddito le imposte pagate alla Confederazione Elvetica.

Per i suindicati lavoratori che optano per la misura di **tassazione sostitutiva** rimane valido il versamento di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale; i frontalieri, però, maturano una detrazione dall'imposta sostitutiva pari al 20% di quanto versato.

Indicare l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente percepito in Svizzera.

Indicare il contributo, di cui all'art.1, c. da 237 a 239 L. 213/2023, detraibile dall'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento di quanto versato.

M38	FRONTALIERI SUI RETRIBUZIONI SVIZZERE	Redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera	Imposta assoluta in Svizzera	Contributo detraibile
		00	00	00

Indicare l'ammontare dell'imposta assoluta in Svizzera

Imposta sostitutiva pensionati esteri e riscatto premi assicurazioni sulla vita

Nella **sezione II B** del Quadro M devono essere riportati i dati generali relativi al regime opzionale introdotto dal 1° gennaio 2019 dall'art. 24-ter Tuir per le persone fisiche, titolari dei **redditi da pensione** erogati da **sogetti esteri**, che trasferiscono in Italia la propria residenza:

- in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis DL 189/2016;
- in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

I contribuenti in possesso dei requisiti suindicati possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, a condizione che:

- non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace;
- trasferiscano la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

A tal fine, occorre precisare che, l'**opzione per l'imposta sostitutiva** è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i primi nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

SEZIONE II B - OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PENSIONATI ESTERI						
M51	Opzione	1° anno di esercizio dell'opzione	Codice Comune	Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per cinque periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione		Revoca dell'opzione
M52	ALTRA CITTADINANZA	Codice Stato estero	Codice Stato estero	SI	NO	
M53	GIURISDIZIONE O GIURISDIZIONI DI ULTIMA RESIDENZA FISCALE	Codice Stato estero	Codice Stato estero	GIURISDIZIONI NON RICOMPRESSE NELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE	Codice Stato estero	Codice Stato estero
M54		Stato soggetto estero erogante	Redditi da pensione estera	Redditi prodotti all'estero		

Nella successiva **sezione III A**, occorre indicare l'ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di imposta relativi a **contratti di assicurazione sulla vita** del contribuente, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e successivamente integrati senza che ciò configuri una novazione oggettiva nell'ipotesi di riscatto nel corso dei cinque anni successivi alla data della predetta integrazione del contratto.

SEZIONE III A - ALTRI DEDOTTI PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA IN CASO DI RISCATTO DEL CONTRATTO			
M71	PREMI PER I QUALI SI È FRUITO DELLA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA	Reddito	Ritenute
		.00	.00

Anno d'imposta relativo all'ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha usufruito della detrazione

Ammontare dei premi integrativi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta

Ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2024 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice

Rivalutazione del valore dei terreni

La **sezione III B** del nuovo quadro M è destinata ad accogliere i valori dei terreni di cui all'art. 67, c. 1 lett. a) e b) Tuir, rideterminati ai sensi dell'art. 2 DL 282/2002.

Nello specifico, nei **rigli M76 e M77** il contribuente deve indicare, per il periodo d'imposta 2024, le operazioni relative alla rideterminazione del **valore dei terreni** edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è rideterminato con perizia giurata di stima redatta entro il 30 novembre 2024 e per i quali l'imposta sostitutiva o la prima rata, nella misura del 16 per cento, è stata versata entro il 30 novembre 2024.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

Attenzione a...

In caso di versamento rateale, la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Esempio

Il valore rivalutato del terreno 50.000 euro

Imposta da versare: 8.000 euro

SEZIONE III B - ALTRI DATI - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI							
	1	2	3	4	5	6	
M76	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo	
	50.000	8.000	8.000				
M77							

La casella va barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato

Redditi da pignoramento verso terzi

Nell'ultima sezione del Quadro M devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell'ambito della **procedura di pignoramento presso terzi**. Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad esempio, se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

SEZIONE III C - ALTRI DATI - REDDITI DERIVANTI DA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI					
	Quadro	Rigo	Numero modello	Ritenute a tassazione ordinaria	Altre ritenute
M81	1		2	3	4
				.00	.00

Nel **rigo M81**, invece, è necessario indicare:

- nella **colonna 1**, il quadro e il rigo della dichiarazione nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 2**, se sono stati compilati più moduli, il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.

 Strumenti / Come fare per

Quadro T del modello 730/2025

Con l'introduzione del quadro T, sarà possibile dichiarare anche con il Modello 730/2025, le plusvalenze di natura finanziaria. La compilazione delle varie sezioni è funzionale alla determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze medesime.

La novità in sintesi

Nel quadro T devono essere indicati i redditi derivanti dalle **cessioni di partecipazioni non qualificate**, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c) -bis a c)-quinqües Tuir, nonché le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all'art. 67, c. 1, lett. c) del medesimo Testo Unico.

Attraverso la compilazione delle sezioni I, II, III, IV e V, vengono indicati i dati utili al calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze.

Attenzione a ...

Nel medesimo quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell'art. 2 DL 282/2002.

Sezioni Quadro T	
Sezione	Cosa indicare?
SEZIONE I - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%	<ul style="list-style-type: none"> le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c)-quinqües), Tuir, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento; in tal caso, nei righe T1 e T2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare
SEZIONE II - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%	<ul style="list-style-type: none"> le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c)-quinqües), Tuir, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, c. 1, lett. c) Tuir, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Sezioni Quadro T	
SEZIONE III - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate	<ul style="list-style-type: none"> le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, c. 1, lett. c), Tuir, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero, superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.
SEZIONE IV - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri	<ul style="list-style-type: none"> le plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 67, c. 1, lett. c) e c) bis, Tuir, derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti finanziari simili alle azioni stipulati o emessi da tali imprese o enti. i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell'associante. le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero (OICR) non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 13, c. 7, D.Lgs. 44/2014).
SEZIONE V - Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26%	Le plusvalenze e gli altri proventi, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000 nel periodo d'imposta sulle cessioni di cripto-attività, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
SEZIONE VII - Minusvalenze non compensate nell'anno	Le minusvalenze residue non compensare nel quadro T
SEZIONE VIII - Riepilogo importi a credito	Riepilogo delle imposte a credito Sez. I e II e V
SEZIONE IX - Partecipazioni rivalutate	I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti negoziate o non negoziate nei mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 2 DL 282/2002 secondo le disposizioni previste dall'art. 5, L. 448/2001.

Esempio di compilazione

Il contribuente Rossi ha ceduto una partecipazione del valore di 50.000 euro, il cui costo d'acquisto è 35.000 euro e l'imposta sostitutiva è del 26%.

Plusvalenza, 15.000 euro.

SEZIONE II - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%											
T11	Totale dei corrispettivi		1	50.000	.00	Totale dei costi o dei valori di acquisto		2	35.000	.00	
T12	Costo rideeterminato	1	Costo affrancato	2	Corrispettivo	3	Costo o valore di acquisto rideeterminato o affrancato	4		.00	
T13	ECCEDENZA MINUSVALENZE ANNI PRECEDENTI									.00	
T14	ECCEDENZA DELLE MINUSVALENZE CERTIFICATE DAGLI INTERMEDIARI (di cui anni precedenti									.00)	.00
T15	ECCEDENZA D'IMPOSTA SOSTITUTIVA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE NON COMPENSATA									.00	
T16	PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO									.00	
321	PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA		3.900	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
322	PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA - CRYPTOATTIVA		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

 Strumenti / Come fare per

Quadro W del modello 730/2025

17 Marzo 2025 | **Claudia Iozzo**

Con la compilazione del quadro W del Modello 730/2025 vengono calcolate le imposte correlate al possesso degli investimenti e attività estere quali IVIE, IVAFE e l'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività. Dal 2024, l'aliquota dell'IVIE è incrementata a 1,06%, mentre l'IVAFA, per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, e del 4 per mille. Esempi di compilazione e punti cui prestare attenzione.

IVIE con aliquota all'1,06%

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti (cd "monitoraggio fiscale") ed anche per le crypto-attività detenute attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione, devono compilare il **quadro W** del modello 730/2025.

La compilazione è anche necessaria per la determinazione dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (**IVIE**).

Dal 2024, l'art. 1, c. 91, Legge 213/2023, ha disposto l'aumento dell'aliquota dell'IVIE dall'0,76% all'**1,06%**, al fine di equipararla all'aliquota massima prevista per l'IMU relativa agli immobili tenuti a disposizione in Italia.

Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.

Il **valore degli immobili** da prendere come riferimento per il calcolo dell'IVIE cambia, in relazione allo Stato in cui si trova l'immobile. In particolare:

- per i **Paesi** appartenenti alla **Unione europea** o in **Paesi aderenti** allo **Spazio economico europeo** (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello **catastale**, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

di acquisto dei titoli.

Tipologia di investimento estero	Quale valore considerare?
Prodotti finanziari	Valore di mercato
Attività finanziarie quotate	Valore di quotazione
Azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque attività finanziarie quotate escluse dalla negoziazione	Valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso

Esempio

Il contribuente detiene in Liechtenstein prodotti finanziari con valore di mercato pari a 28.000 euro. Poiché l'investimento è detenuto in un **Paese a fiscalità privilegiata** l'IVAFE è pari al 4 per mille annuo, pertanto l'imposta da versare è di 112 euro.

SEZIONE I - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI E ALLE ATTIVITA'											
	CODICE TITOLO POSSESSO	TIPO CONTRIBUENTE - IVAFE	CODICE INDIVIDUAZIONE BENE	CODICE STATO ESTERO	QUOTA DI POSSESSO	CRITERIO DETERMIN. VALORE	VALORE INIZIALE	VALORE FINALE			
	1	2	2	090	100	1	28.000 ,00	28.000 ,00			
W1	VALORE MASSIMO C/C PAESI NON COLLABORATIVI - IVAFE		GIORNI IVAFE - CRIPTO-ATTIVITA'		MESI IVAFE	CREDITO D'IMPOSTA	DETRAZIONI - IVAFE	CODICE	QUOTA PARTECIPAZIONE - IVAFE	SOLO MONITORAGGIO	
			365								
CODICE FISCALE SOCIETA' O ALTRA ENTITA' GIURIDICA IN CASO DI TITOLARE EFFETTIVO - IVAFE				CODICE FISCALE ALTRI CONTESTATARI				PRESENZA PIU' CONTESTATARI		REGIME FISCALITA' PRIVILEGIATA	
17				18				20		21 X	

Dev'essere barrata nel caso di prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato.